

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE
Provincia di Novara

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 34

OGGETTO :

APPROVAZIONE PIANO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 39 DELLA LEGGE 27.12.1997 n. 449 - ANNI 2015-2017. RICOGNIZIONE DELLE ECCELENZE DI PERSONALE E RIDEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA

L'anno **duemilaquindici**, addì **sedici**, del mese di **giugno**, alle ore **18** e minuti **30**, nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta segreta i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MANZINI MATTEO	Sindaco	X	
MILANESI DAVIDE	Vicesindaco	X	
MACCAGNOLA FABIO	Assessore	X	
Totale		3	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dr. Gabrio Mambrini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MANZINI MATTEO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione G.C. n. 34 del 16/06/2015

APPROVAZIONE PIANO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 39 DELLA LEGGE 27.12.1997 n. 449 - ANNI 2015-2017. RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E RIDEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91, comma 1, del citato decreto dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- l'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

DATO atto che sono stati sentiti i vari Responsabili dei Servizi;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 come sostituito dall'art. 14 c. 7 del D.L. 331.5.2010 n. 78 conv. in L. 30.7.2010 n. 122, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

VISTA la legge n. **114/2014**, di conversione del decreto legge n. **90/2014**, che:

- **abroga** l'art. 76 c.7 del D.L. 25.6.2008 n.112 (conv. L. n. 133/2008) e modificato dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 (conversione con modif. del D.L. 2.3.2012 n. 16) il quale stabiliva "*E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti , di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale*";
- **introduce** il comma 557 *quarter* legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il tetto dell'anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013;
- **modifica** l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto circa la spesa flessibile (*id est* il 50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/06;

VISTO il D.Lgs. 368/2001 con riguardo alla disciplina delle assunzioni a tempo determinato;

DATO ATTO CHE:

- a) il Comune ha rispettato il patto di stabilità per l'esercizio precedente;
- b) sono state osservate le disposizioni della normativa vigente in tema di contenimento della spesa del personale, rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 (art. 1 comma 557 ss.mm.ii. legge 296/06);

RICHIAMATA la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014: *“ Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (...). La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”;*

DATO ATTO che la stessa Sezione, con la deliberazione n. 27/2014, ha esaminato dettagliatamente la problematica dei “resti assunzionali”, giungendo alle seguenti conclusioni:

- *“a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” sembra preordinata a risolvere un problema diverso, pur presente negli enti che debbono ridurre la spesa: la possibilità di tenere conto delle cessazioni future ma già definite. Infatti, il riferimento alla programmazione sembra lasciare intendere che il triennio possa essere quello successivo al 2014, così come la dicitura riferita alle risorse “destinate” alle assunzioni. Ciò risulta funzionale anche perché, di solito, gli enti impiegano un periodo di tempo piuttosto lungo per svolgere un concorso pubblico: questa norma consente perciò di rendere la programmazione più coerente anche con i fabbisogni futuri.*
- *il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell'anno precedente;*

CONSIDERATO che, per consolidata espressione delle varie Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

ATTESO che questo Ente con propria precedente deliberazione n. 30 in data 20.05.2014 ha approvato il piano delle azioni positive valido per il triennio 2014-2016, così come stabilito dalla vigente normativa in merito alle pari opportunità tra uomo e donna;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2011 (che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di provvedere annualmente alla rilevazione delle “situazioni di soprannumero” nonché “comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria”):

- nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2015 né dipendenti, né dirigenti in soprannumero;
- nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2015 né dipendenti, né dirigenti in eccedenza;
- l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2015 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;

RILEVATO, altresì, che l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali, nel contesto della struttura comunale,

risultano conformi alla determinazione della dotazione organica complessiva, così come approvata con propria precedente deliberazione n. 45 del 26.07.2011, che si intende peraltro confermare alla data odierna per quanto attiene esclusivamente all'articolazione della sua composizione per categorie, senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingentati relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali, posto che la dotazione, come determinata, presenta pregresse vacanze organiche mai o parzialmente ricoperte in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni;

CONSIDERATO CHE la dotazione organica di un Comune è la ricognizione delle categorie di personale ed il numero, per ogni categoria di personale, delle necessità per assicurare l'espletamento delle funzioni e dei servizi dell'Ente, il tutto nell'ambito e con i limiti alle assunzioni e di finanza che oggi pone la legislazione; per quanto attiene ai profili professionali vi è da dire che essi sono la identificazione delle mansioni e/o funzioni che il singolo dipendente è chiamato a svolgere. Ne consegue che può esservi il mutamento del profilo professionale, a seguito di motivata richiesta del responsabile del servizio del settore, senza dover procedere alla variazione della dotazione organica, pur operando un nuovo inquadramento professionale nell'ambito della categoria di appartenenza. Ciò perché all'interno di ogni categoria le funzioni sono molteplici, fungibili e tutte esigibili dal dipendente. E' sintomatica la circostanza che il contratto collettivo nazionale di lavoro si limita a descrivere una mera esemplificazione dei profili professionali ed ogni singolo Ente, entro le linee – guida così tracciate, è libero di crearli in modo duttile e flessibile in relazione alle proprie esigenze;

RICORDATO che non è consentito dalla normativa vigente procedere alla copertura delle vacanze in dotazione organica tramite assunzioni dall'esterno del perimetro delle pubbliche amministrazioni soggette a vincoli assunzionali; è invece consentito dalla medesima normativa procedere alla copertura delle sopra menzionate vacanze in dotazione organica tramite passaggio diretto di personale da altre amministrazioni soggette a vincoli normativi in materia assunzionale;

VISTO in proposito l'art. 1 commi 421 e seguenti della legge n.190/2014 che vincola le facoltà assunzionali relativi agli anni 2015 e 2016 alla ricollocazione del personale degli Enti di "Area Vasta" anche in eccedenza alle capacità assunzionali nonché gli artt. 4 e 5 del D.L. n.78/2015 *Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali* in fase di conversione;

Rilevato come è stato precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dapprima con la circolare n. 4/2008 e poi con parere n. 4 del 19 marzo 2010, nonché confermato dalla deliberazione della Conte dei Conti sez. riunite n. 59/2010, che la mobilità ove avvenga tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni, si configura in termini di neutralità di spesa e in tal caso, la mobilità non è qualificabile come assunzione da parte dell'amministrazione ricevente unità di personale in esito a procedure di mobilità, e i nuovi ingressi non vengono imputati alla quota di assunzioni normativamente prevista e correlativamente, la mobilità non può essere computata come cessazione da parte dell'ente che cede personale in mobilità al fine di procedere all'instaurazione di nuove assunzioni al di fuori dei limiti previsti dalla disciplina vigente;

RAVVISATA quindi l'urgenza di procedere al *turnover* del personale di prossima quiescenza per assicurare la continuità dei servizi, tra l'altro, in questa delicata fase di continua evoluzione, che esigerebbe oltretutto un maggior impiego di risorse e di professionalità;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione del programma annuale del fabbisogno del personale per l'anno 2015 e del piano triennale 2015-2016-2017 e contestuale monitoraggio annuale relativo a situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 6 e 33 del D.Lgs n. 165/201;

RICHIAMATA in proposito la propria precedente deliberazione n. 21 del 10.02.2015, mediante la quale si prendeva atto delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente Sig. DANIELE FREGONARA in servizio presso questo Comune con il profilo professionale di "istruttore direttivo"

- categoria D posizione economica D2 - a tempo pieno ed indeterminato, per aver maturato i requisiti contributivi previsti per legge per essere collocato a riposo con diritto alla pensione anticipata con decorrenza dal 01/10/2015 (ultimo giorno di servizio 30/09/2015);

RILEVATO che, allo stato della attuale programmazione, non sono previste per gli anni 2016 e 2017 nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le eventuali sostituzioni per mobilità diretta tra enti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 che si potrebbero verificare nel corso del tempo testé citato e consentite dalla normativa *in itinere*, mentre invece alla luce di quanto sopra esposto si reputa indispensabile procedere, nel rispetto della legge e dei vincoli attualmente dalla stessa posti in materia di assunzioni e di spesa di personale, alla copertura del posto di cui sopra, il quale si renderà vacante nel corso del presente anno, come prima specificato, operando un ulteriore riduzione di spesa in merito, in quanto si attiverà di conseguenza idonea procedura per il reclutamento di n. 1 unità di personale afferente alla Categoria C, profilo professionale di Istruttore demografico/statistico-amministrativo, modificando quindi con il presente atto solo il contenuto dei servizi correlati al profilo medesimo (ex Istruttore Amministrativo-Contabile), tenuto conto che detto posto è comunque già previsto nella dotazione organica sopra richiamata e procedendo quindi a far tempo dal 01 ottobre 2015 all'estinzione del profilo professionale di "istruttore direttivo" - categoria D testé citato;

ATTESO che la proposta di programmazione del fabbisogno è suscettibile di eventuale modifica, qualora si verificassero, successivamente all'approvazione del presente atto, esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione e comunque normative che consentano ad un aumento di assunzioni;

DATO ATTO che copia della presente deliberazione viene trasmessa al dipartimento della Funzione pubblica con riguardo al monitoraggio annuale relativo alle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di personale;

DATO ATTO che verrà data successiva informazione del presente provvedimento alle OO.SS. ai sensi dell'art.7 del CCNL del 1°/4/1999;

VISTO l'art. 48 u.c. del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 in base al quale è riconosciuta alla Giunta la competenza per l'adozione del presente provvedimento;

VISTO il comma 10-bis dell'art. 3 del D.L. 24-6-2014 n. 90, convertito in legge n. 114/2014, a mente del quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'art. 3 del D.L. stesso da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

ACQUISITE sulla proposta inerente la presente deliberazione le attestazioni di regolarità contabile resa dal responsabile dell'ufficio finanziario e di regolarità tecnica resa dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/200;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

PER le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

1. DI APPROVARE il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017, prevedendo nell'anno 2015 la sola copertura a tempo indeterminato del posto che si renderà vacante di "istruttore direttivo" - categoria D con il reclutamento di n. 1 unità di personale afferente alla Categoria C, profilo professionale di Istruttore demografico/statistico-amministrativo,

modificando quindi con il presente atto solo il contenuto dei servizi correlati al profilo medesimo (ex Istruttore Amministrativo-Contabile), tenuto conto che detto posto è comunque già previsto nella dotazione organica in essere e procedendo quindi a far tempo dal 01 ottobre 2015 all'estinzione del profilo professionale di "istruttore direttivo" - categoria D di cui sopra, visto altresì che, allo stato della attuale programmazione, non sono previste per gli anni 2016 e 2017 nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le eventuali sostituzioni per mobilità diretta tra enti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, le quali si potrebbero verificare nel corso del tempo testé citato e consentite dalla normativa *in itinere*.

2. DI DARE ATTO che la proposta di programmazione del fabbisogno è suscettibile di eventuale modifica, qualora si verificassero, successivamente all'approvazione del presente atto, esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione e comunque normative che consentano ad un aumento di assunzioni.

3. DI DARE ATTO inoltre che tale programmazione non comporta nuova assunzione, ma la sostituzione mediante cessione di contratto di dipendente da collocare a riposo (con diritto alla pensione anticipata) con altro dipendente pubblico di categoria inferiore.

4. DI DARE ATTO altresì che la suddetta programmazione prevede la gestione del *turnover* nel limite della spesa disponibile, fatta salva preliminare procedura di assorbimento delle eccedenze di personale degli Enti di Area Vasta e mobilità volontaria tra gli Enti prevista dall'art. 30 del D.lgs. n.165/2001.

5. DI DARE ATTO anche che nell'Ente non sono presenti nel corso dell'anno 2015 né dipendenti, né dirigenti sia in soprannumero che in eccedenza e che di conseguenza l'Ente nel corso dell'anno 2015 non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti e dirigenti e che nel contempo questo Ente con propria precedente deliberazione n. 30 in data 20.05.2014 ha approvato il piano delle azioni positive valido per il triennio 2014-2016, così come stabilito dalla vigente normativa in merito alle pari opportunità tra uomo e donna.

6. DI STABILIRE, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure, l'Ente ritiene di confermare il ricorso all'istituto della utilizzazione di un dipendente di altro Ente al di fuori dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art 1 comma 557 della legge 311/04.

7. DI STABILIRE altresì che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo, per tutto il triennio 2015-2017, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili, disciplinato dall'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno, ivi compreso il ricorso a *voucher* lavoro.

8. DI CONFERMARE l'attuale dotazione organica del Comune, rimodulandola come si evince dall'allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in relazione a quanto fin qui esposto e considerato.

9. DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno adegua ta c o p e r t u r a nel bilancio pluriennale 2015/2017.

10. DI TRASMETTERE copia del presente atto viene trasmessa al Revisore dei Conti per l'accertamento di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001.

11. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione viene trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1/4/1999;

12. DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma D. Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to MANZINI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gabrio Mambrini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal 30/07/2015

Garbagna Novarese, li 30/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gabrio Mambrini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Garbagna Novarese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gabrio Mambrini

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Garbagna Novarese, li 30/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gabrio Mambrini

=====